


Allegato A all'atto n. del Rep. 9465-5604

ASSEMBLEA DEL
11 DICEMBRE 2019
DELLA SOCIETA'
"S.E.D. Servizi Elaborazione Dati S.p.A."
CON SEDE IN L'AQUILA

FOGLIO PRESENZE

SOCI:



COMUNE DI L'AQUILA
Dirigente Avv. Ilda Coluzzi

AMMINISTRATORE UNICO


DI BENEDETTO Gianfranco

COLLEGIO SINDACALE

Dr. Perrotti Adriano Presidente

Dr. Comperti Antonello

D.ssa Scimia Vanda



Allegato "B" all'atto n. 9465/5604

STATUTO SOCIALE

Art. 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "Servizi Elaborazione Dati S.p.A.", nel seguito anche indicata come "società".

La società può validamente identificarsi ad ogni effetto di legge, in tutti gli atti che la riguardano, con la denominazione abbreviata di "SED S.p.a.".

Art. 2

Sede

La Società ha sede legale in L'Aquila.

L'Organo Amministrativo, nei modi di legge, può istituire e sopprimere in Italia, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie, succursali, dipendenze, filiali, recapiti ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza, unità locali comunque denominate.

Art. 3

Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea a termini di legge.

Art. 4

Oggetto

La società, ai sensi dell'art. 4, punto 2, lettera a del D.L.g.vo 19 agosto 2016 n. 175, come integrato dal D.gs. 16 giugno 2017 n. 100, svolge attività connesse alla produzione di beni e servizi strumentali per la Pubblica Amministrazione, nonché attività di interesse generale, come di seguito elencate:

- la progettazione, l'ingegnerizzazione, la produzione e la commercializzazione, se strettamente necessaria alle attività affidate dall'Ente socio, di programmi di base, di comunicazione applicativi, grafici, compresa la predisposizione della relativa documentazione tecnica su supporto ottico, magnetico e cartaceo per elaboratori elettronici, sistemi informativi automatizzati e sistemi di telecomunicazioni;

- la prestazione di servizi di elaborazione, di bonifica e normalizzazione delle banche dei tributi locali, servizio di ragioneria, anagrafe, polizia municipale /provinciale, gestione del personale, protocollo, documentazione automatica, ed in genere tutto ciò che è richiesto da parte degli enti locali;

- la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei programmi di base, di comunicazione, applicativi e grafici destinati ai sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazioni e telematici, nonché la commercializzazione, se strettamente necessaria alle attività affidate dall'Ente socio, di questi ed altri prodotti informatici;

- la prestazione di servizi di assistenza, di formazione, di manutenzione, di progettazione e di consulenza nel campo dell'informatica, della telematica, dei sistemi informativi e delle banche dati;
- la produzione, la commercializzazione, se strettamente necessaria alle attività affidate dall'Ente socio, di prodotti editoriali con applicazione di tecnologie informatiche e multimediali;
- la produzione, la commercializzazione se strettamente necessaria alle attività affidate dall'Ente di manuali anche multimediali e di modulistica per la utilizzazione di prodotti informatici, di telecomunicazione e telematici;
- la produzione e la commercializzazione, se strettamente necessaria alle attività affidate dall'Ente socio, di macchine elettromeccaniche ed elettroniche per ufficio in genere, elaboratori, home personal computer, sistemi di elaborazione dati in genere sistemi di telecomunicazioni, sistemi telematici, terminali, unità periferiche, pezzi di ricambio, componenti hardware in genere, accessori, materiali di consumo relativi nonché modulistica;
- lo studio e la realizzazione di progetti nonché la costruzione di strutture informatiche sia sotto l'aspetto dell'hardware che del software;
- la consulenza, l'assistenza, lo studio, la progettazione e la esecuzione relativamente a pratiche catastali e urbanistiche, mediante la predisposizione di attrezzature, strumenti tecnologici e logici e software relativi;
- la gestione patrimoniale e finanziaria del patrimonio immobiliare degli Enti Locali ed i relativi servizi: tecnici, amministrativi e legali.

La società ha inoltre per oggetto:

- la liquidazione ed accertamento dei tributi con la determinazione dell'imponibile la liquidazione e la notifica al contribuente, delle imposte, tasse ed altre entrate degli Enti locali;
- la riscossione dei tributi e delle entrate accertate;
- la partecipazione a procedure di selezione di contraenti poste in essere da altri Enti pubblici in materie corrispondenti all'oggetto sociale;
- l'attività consultiva e di sostegno agli Enti locali nelle materie di cui al presente oggetto sociale;
- l'organizzazione e tenuta di eventi formativi, anche rivolti al personale ed agli Amministratori degli Enti locali, in materia di entrate comunali, contabilità pubblica, fiscalità locale, organizzazione degli uffici, organizzazione del lavoro e quant'altro necessario al miglioram
- ento della qualità organizzativa e di erogazione dei servizi degli Enti locali delle Pubbliche Amministrazioni;
- l'organizzazione e tenuta di convegni, incontri, seminari, attività di ricerca culturale e scientifica, nelle materie

dell'oggetto sociale di cui ai punti precedenti.

- La società potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- definire le pratiche di condono edilizio giacenti, mediante l'istruttoria delle stesse e propedeutica al rilascio dei permessi di costruire in sanatoria, dei certificati di agibilità, nonché delle altre attività di analoga natura connesse alla gestione urbanistico - territoriale;

- realizzare e gestire la banche dati e procedure informatiche connesse al Sisma Abruzzo 2009, a supporto del Comune dell'Aquila, nonché dei comuni del c.d. "Ambito Cratere" e degli Enti preposti ai processi di ricostruzione;

- aggiornare l'arretrato catastale, mantenere e sviluppare la cartografia numerica nell'ambito dei rapporti tra gli Enti locali ed il Ministero delle Finanze;

- aggiornare gli archivi informatici, mediante acquisizione di informazioni da archivi e banche dati esterne alle Amministrazioni comunali funzionali all'effettuazione di controlli e la richiesta e fornitura di informazioni al pubblico e quant'altro previsto o conseguente agli obblighi di legge relativi alla liquidazione ed all'accertamento dell'ICI/IMU;

- gestire "a stralcio" le annualità arretrate di tributi degli Enti locali in corso di abolizione o che verranno successivamente aboliti;

- operare nel campo del recupero dei tributi comunali (TARSU, ICI, IMU, TOSAP, ecc..) e fornire assistenza al pubblico in relazione all'accertamento ed alla liquidazione dei tributi;

- procedere alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione ed ai servizi relativi all'Imposta Comunale Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

- prestare assistenza per la trasformazione della tassa sui rifiuti in tariffa;

- riscuotere i tributi, le tariffe e le entrate patrimoniali di competenza degli Enti locali nel rispetto delle norme di leggi e regolamenti;

- presentare il supporto tecnico e amministrativo a favore degli Enti locali propedeutico all'espletamento delle loro attività in sede contenziosa;

- implementare applicazioni informatiche "ad hoc" per la gestione dei principali dati di riferimento (anagrafe, Stato civile, licenze comunali, partita IVA dei contribuenti, ecc..);

- mantenere e sviluppare le banche dati tributarie e territoriali, propedeutiche al controllo delle posizioni contributive ed alla loro relazione con gli oggetti di imposizione;

- effettuare la rilevazione sul territorio di unità immobiliari, passi carrabili, numerazione civica;

- effettuare l'analisi e la gestione di pratiche amministrative, mediante raccolta, inserimento, trattamento ed elaborazione di dati relativi o connessi alle pratiche medesime;

- provvedere alla revisione dei sistemi tariffari applicati ai fini dell'adeguamento degli stessi alle disposizioni di legge;
- provvedere alla programmazione delle attività necessarie per una ricognizione dei contratti in essere nell'ambito delle Amministrazioni del patrimonio immobiliare, la definizione delle modalità operative da applicare per la soluzione delle stesse (internamente o affidamento a terzi), il coordinamento e la supervisione nella fase di attuazione ed il controllo dei risultati;
- gestire ed assistere le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, mediante gli strumenti offerti dalla normativa in materia;
- gestire le procedure relative alla verbalizzazione, controllo, rendicontazione, compresa l'emissione dei relativi ruoli, notifica e più in generale delle attività inerenti alle violazioni al C.d.S. accertate dalla Polizia Municipale;
- gestire le procedure relative al recupero crediti in via stragiudiziale, la loro trattazione e definizione e operazioni connesse, comprese, a titolo esemplificativo, le attività di analisi, studio, definizione, predisposizione di atti di messa in mora e predisposizione di rendiconti ed estratti conto;
- attivare "sportelli" e/o "call center" rivolti al cittadino, per ogni informazione attinente alle attività svolte dalla Società, in sinergia con Enti pubblici in convenzione. La società potrà altresì espletare tutti gli altri servizi ed attività connessi e complementari a quelli sopra indicati, di produzione e vendita di servizi in attività di cui al presente oggetto sociale, verso pubbliche amministrazioni o altri enti di diritto pubblico in convenzione, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamenti.

La società può altresì provvedere alla organizzazione ai servizi tributari e tariffari al fine di snellire e rendere efficace ed efficiente l'attività di accertamento e riscossione dei tributi anche di altri enti in regime di affidamento diretto, ove consentito per legge o per convenzione.

La Società potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991, e di quelle previste dal decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385.

La società opera in via prevalente per il Comune dell'Aquila (ad oggi socio unico), per il quale svolge attività per oltre l'ottanta per cento del fatturato: la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione di conseguire economie di scala o altri recuperi di

efficienza sul complesso dell'attività principale della Società stessa.

Nel rispetto delle norme che regolano gli affidamenti, la società può altresì svolgere servizi di cui al presente oggetto sociale in favore delle altre società pubbliche partecipate dal Comune dell'Aquila, purché in modo coordinato e compatibile con gli indirizzi e gli obiettivi perseguiti dalla Società stessa, come pure può svolgere attività in favore degli Enti pubblici preposti alle attività di ricostruzione e rilancio del territorio (USRA, USRC), a seguito del sisma Abruzzo del 2009.

Art. 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 274.380,00 (duecentosettantaquattromilatrecentottanta) diviso in 5.380 (cinquemilatrecentottanta) azioni del valore nominale di Euro 51,00 (cinquantuno) cadauna.

Possono essere soci della società esclusivamente enti pubblici. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e di statuto e con le modalità nei termini stabiliti dalla delibera di aumento, anche con l'emissione di azioni privilegiate e comunque con azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

E' fatto salvo il divieto di cui al 5° comma dell'art. 14 del DL.gvo. 175/2016.

A richiesta dell'Organo Amministrativo e per sopperire alle necessità finanziarie della società, i soci potranno eseguire versamenti fruttiferi o infruttiferi sia in conto finanziamento che in conto futuro aumento del capitale sociale, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia fiscale e creditizia, purché essi detengano una quota di partecipazione pari ad almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale e siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci indicato nell'art. 2421 codice civile, così come previsto dalle "Istruzioni della Banca d'Italia in materia di risparmio dei soggetti diversi dalle banche" in Gazzetta Ufficiale numero 289/1994.

Art. 6

Azioni ordinarie

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto fatta eccezione per le azioni di categoria speciale emesse ai sensi della legislazione al momento vigente.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'Organo Amministrativo, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 codice civile.

Art. 7

Partecipazione soci pubblici

Il Capitale Sociale è interamente sottoscritto ed è posseduto dal socio Comune dell'Aquila, ma potranno essere soci, nel rispetto della normativa vigente, anche altri Enti pubblici.

Art. 8

Abrogato

Art. 9

Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dall'art.2410 c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 10

Assemblea azionisti

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è convocata nell'ambito del territorio del Comune ove ha sede la società.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11

Avviso di convocazione

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso trasmesso ai soci, agli organi amministrativi e di controllo e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compreso e-mail e PEC.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

3. In mancanza delle formalità suddette per la convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, salva la possibilità di ciascuno dei partecipanti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 12

Competenze

L'assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze inerenti la struttura e l'oggetto della società lo richiedano, la stessa può essere convocata entro centottanta giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

L'assemblea ordinaria ha competenza in tutte le materie a questa riservata dalla Legge e dal presente Statuto, e in particolare:

- a) nomina e revoca gli Amministratori;
- b) nomina e revoca i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale nonchè il soggetto incaricato di effettuare la revisione dei conti;
- c) delibera sulla cessione e sulla dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati dagli enti locali;
- d) delibera sulle operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate partecipate;
- e) delibera sull'acquisto di partecipazioni di valore superiore al venti per cento (20%) del valore contabile del proprio patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società;
- f) delibera sui compensi degli Organi sociali ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Decreto Legislativo n. 175/2016.

Art. 13

Intervento e voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea e che almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione abbiano depositato presso la sede sociale o gli enti indicati nell'avviso di convocazione i titoli dai quali risulti la loro legittimazione. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea secondo quanto previsto dall'articolo 2372 codice civile.

Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

Art.14

Presidenza e segreteria

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento la Presidenza è assunta, nell'ordine e se nominato, dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano in carica e, subordinatamente, più anziano di età, ovvero da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato

dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un Notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art.15

Costituzione e deliberazioni

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.

Le Assemblee si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 16

Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico con comprovate esperienze in campo gestionale e amministrativo, che non versi in condizioni di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico in base alle normative vigenti.

L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della Sezione VI- bis del Capo V del Titolo V e del Libro V del Codice Civile. La deliberazione è trasmessa secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.11 del D.lgs n. 175/2016.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui al primo comma dell'art. 11 del D.L.vo n. 175/2016.

Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Art. 17

Nomina degli Amministratori

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi di cui ai criteri stabiliti dalla Legge n. 120/2012.

Gli Amministratori possono essere nominati per un massimo di tre esercizi sociali e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono stati nominati. Gli Amministratori decadono dal loro ufficio nel caso di assenza ingiustificata per almeno tre sedute consecutive alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e saranno sostituiti ai sensi dell'art. 2386 c.c. e del presente Statuto.

Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 codice civile con gli stessi criteri sopra previsti.

Nell'eventualità che un Consigliere sia revocato, lo stesso non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui all'art. 5 comma 9 della Legge n. 135/2012 e al D. Lgs 08.04.2013, n. 39 s.m.i., è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere e di Assessore del Comune/i e con altre fattispecie previste dalle Leggi vigenti in materia e dall'articolo 2390 del Codice Civile e dagli atti d'indirizzo dell'Ente proprietario.

Art. 18

Competenze dell'Organo Amministrativo

All'Organo Amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto espressamente riservato dalla Legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare di volta in volta o permanentemente o per un periodo prestabilito un Segretario, anche estraneo, senza compensi aggiuntivi.

L'Assemblea può nominare il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di mancanza o di impedimento di quest'ultimo. Al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 175/2016 e/o di altre norme cogenti, non sono riconosciuti compensi aggiuntivi.

L'Organo Amministrativo, nell'esercizio delle sue competenze, è soggetto al controllo da parte dell'Ente/i proprietario/i nelle forme di cui al seguente art. 26 al fine precipuo di assicurare il rispetto dei criteri del "Controllo Analogo" e del "Controllo Analogo Congiunto", previsti dalla Legge.

Art. 19

Poteri di rappresentanza

All'Amministratore Unico o nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione al suo Presidente ovvero al Vice Presidente, se nominato, in caso di assenza o impedimento del Presidente,

spettano la firma sociale e la legale rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio.

La firma del Vice Presidente costituisce prova e fa fede nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 20

Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ha facoltà di delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni, ad esclusione di quelle non delegabili per legge e per il presente Statuto, ad un solo Amministratore Delegato, al Presidente ove a ciò preventivamente autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono inoltre nominare procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti.

Art. 21

Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del collegio sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente, se nominato.

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax, e-mail e PEC, spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Art.22

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in audio-videoconferenza o in sola audio-conferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti; nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal presidente

della riunione e dal segretario.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 23

Obblighi dell'Organo amministrativo

L'Organo Amministrativo, nell'esercizio delle sue competenze, deve concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza.

In particolare, in caso di deliberazione di acquisto di beni, servizi e forniture, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle Società controllate anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e dell'assunzione del personale ovvero di eventuali disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni all'assunzione del personale.

Art. 24

Collegio Sindacale e Revisore Legale

Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi.

Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

Per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 3 comma secondo del D Lgs n. 175/2016 la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale deve essere interamente costituito da Revisori legali iscritti presso l'apposito Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2010.

La revisione legale dei conti, svolta secondo le norme di legge vigenti, è affidata ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione iscritti presso l'apposito Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2010.

Il compenso è attribuito dall'Assemblea secondo le norme di legge vigenti.

Art. 25

Compensi degli Organi Sociali

L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina, stabilisce ai sensi dell'art. 12 lettera f) del presente Statuto, i compensi da corrispondere agli Organi Sociali, entro i limiti di quanto previsto dalle norme di contenimento della finanza pubblica e dagli atti d'indirizzo dell'Ente proprietario.

Art. 26

Controllo Analogo

La società è soggetta al "Controllo Analogo" e al "Controllo Analogo Congiunto", di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) e d) del D.Lgs. n. 175/2016, che si esplica mediante poteri di nomina dell'Organo Amministrativo, con poteri direttivi e ispettivi esercitati nelle forme di legge ovvero con appositi atti di indirizzo, al fine precipuo di assicurare il rispetto dei criteri del "Controllo Analogo" e dell'"Attività Dedicata" di cui alla disciplina Comunitaria quali requisiti inderogabili all'affidamento "in house".

La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento su "Controllo analogo sulle società in house del Comune di L'Aquila" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22/03/2018 e s.m.i.

Il Controllo Analogo si articola in quattro tipologie:

- a) Controllo societario;
- b) Controllo economico, finanziario e patrimoniale;
- c) Controllo di efficienza ed efficacia sulla qualità dei servizi erogati;
- d) Controllo sulla gestione.

Le diverse tipologie del Controllo Analogo si esercitano attraverso gli Organi del Comune e la struttura appositamente istituita all'interno dell'Ente, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 1, Tuel.

Per l'attuazione del Controllo Analogo, e per ciascuna delle singole fasi le Società trasmettono alla struttura preposta al controllo tutta la documentazione utile.

Il Controllo societario viene attuato dal Comune, preliminarmente, nella fase di approvazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti e comunque nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 42, comma 2, con particolare riferimento alla lett. a), lett. b), lett. e), lett. g), lett. m), Tuel.

Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale tende ad indirizzare l'attività delle Società Partecipate verso il proseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica.

Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale viene attuato attraverso il monitoraggio:

- a) preventivo nella fase di programmazione annuale e pluriennale del budget/piano industriale;
- b) contestuale con l'analisi di report periodici sullo stato di utilizzazione del budget/piano industriale;
- c) a consuntivo con l'analisi dei bilanci d'esercizio.

Al fine di consentire l'attività di controllo:

- a) un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) - a cadenza semestrale;
- b) un report sui flussi di liquidità - a cadenza semestrale;
- c) un report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente gli indicatori e la relativa relazione

illustrativa - a cadenza semestrale;

d) un report tecnico-gestionale - a cadenza semestrale - analitico e dettagliato;

I reports di cui al comma 3 fanno parte integrante e sostanziale delle relazioni semestrali.

Il Controllo sull'efficienza ed efficacia teso a misurare la qualità dei servizi erogati, viene effettuato nelle diverse fasi del Controllo Analogico.

Nella fase preventiva il Controllo si esplica in sede di definizione dei Contratti di Servizio e l'analisi dei piani industriali;

Nella fase contestuale il monitoraggio viene effettuato attraverso l'analisi dei reclami e disservizi - a cadenza semestrale;

Nella fase a consuntivo il Controllo è effettuato attraverso:

a) l'analisi di customer satisfaction (soddisfazione utenti/clienti) - a cadenza almeno biennale;

b) l'analisi degli indicatori relativi ai servizi erogati in base ai Contratti di Servizio - a cadenza annuale.

Il Controllo sulla gestione si esplica attraverso la predisposizione da parte delle Società di Regolamenti in materia:

a) di gare per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla disciplina del codice degli appalti. Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 Euro, le società dovranno stipulare, non appena operativa, apposite convenzioni con la Centrale Unica di Committenza del Comune di L'Aquila.

b) di assunzione del personale e di conferimenti incarichi e consulenza, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi normativi validi per le PP.AA. e del principio di riduzione dei costi, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni;

Le Società, al fine di ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Ente, per gli atti di straordinaria gestione finalizzati all'attuazione degli indirizzi e raggiungimento degli obiettivi gestionali individuati ai sensi dell'art. 11 del Regolamento ha l'onere di informare preventivamente il "Servizio Società Partecipate e Controllo Analogico" di cui all'art 15. del Regolamento stesso in ordine a:

a) le assunzioni di personale a qualsivoglia titolo;

b) contratti di appalto di lavori o acquisto di beni e servizi per importi superiori a 40.000,00 Euro, mentre per quelli di importo inferiore è sufficiente una comunicazione;

c) locazioni di beni immobili superiori a due anni, mentre per quelli di durata inferiore è sufficiente una comunicazione;

d) ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati che non sia riconducibile alla ordinaria gestione, fermo restando i vincoli imposti dai relativi Contratti di Servizio;

e) assunzioni di mutui, concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia superiori a 40.000,00 Euro, mentre per quelli di importo inferiore è sufficiente una comunicazione;

f) ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione delle Società. L'Ente provvederà al riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione.

La Società in house, in caso di urgenza indifferibile o in caso di mancato riscontro entro i termini da parte dell'Ente, dovrà procedere anche senza la preventiva autorizzazione qualora il "non facere" dovesse comportare un danno per la società, per i creditori o per i soci. Resta ferma l'eventuale responsabilità ai sensi degli articoli 22 e 23 del Regolamento.

Per tutto quanto sopra esposto la società dovrà rispettare le disposizioni contenute nel regolamento del controllo analogo sulle società in house adottato dagli enti soci.

ART. 26 bis

Altri Report Controllo

La Società è tenuta alla predisposizione dei seguenti report:

I. Report servizi svolti da allegare alle fatture;

II. Report di Governance sulle attività previste nei decreti di nomina degli Amministratori;

III. Report su obiettivi strategici assegnati per l'anno di competenza.

ART. 26 ter

Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale
La Società è obbligata ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, alla predisposizione del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Art. 27

Abrogato

Art. 28

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29

Approvazione del bilancio

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredato dai relativi allegati. Il bilancio così redatto è presentato all'Assemblea nell'adunanza annuale ed è comunicato al Collegio Sindacale almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 2429 terzo Comma del codice civile nonché al Settore comunale competente in materia di "Controllo analogo" e "Controlli ex art. 147 quater TUEL".

Il bilancio, regolarmente approvato, verrà trasmesso all'Ente/i proprietario/i secondo i termini di legge al fine della predisposizione del bilancio consolidato.

Art. 30

Distribuzione degli utili

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

a) il cinque per cento (5%) alla riserva statutaria;

b) il residuo, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I dividendi sono pagati nei luoghi e nei tempi che saranno comunicati dall'Organo Amministrativo.

Art. 31

Scioglimento

Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne definisce i poteri.

Art.32

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporti fra la società e i componenti gli organi sociali il foro competente è quello di L'Aquila.

Art. 33

Divieti

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

È vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

E' recepito il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Art. 34

Rinvio

La legge regola quanto il presente statuto non prevede espressamente.

Firmato: Gianfranco Di Benedetto - Federico Magnante Trecco
notaio.